

PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA					
Decreto	Entro il	Durata proroga	Automatica/Da comunicare	Condizioni specifiche	Cumulabile
Decreto Legge 69/2013 cd. "Decreto del fare" convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (art. 30, comma 3)	Formatisi sino al 22 giugno 2013	Due anni (passando perciò da 1 a 3 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori)	Da comunicare	Ferma restando la diversa disciplina regionale, purchè al momento della comunicazione i termini di inizio e fine lavori non siano ancora decorsi e i titoli abilitativi non siano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.	/
Decreto Legge 76/2020 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (art. 10, comma 4)	Formatisi sino al 31 dicembre 2020	Rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori	Da comunicare	Purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.	Le disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Decreto Legge 18/2020 cd. "Cura Italia" convertito dalla L. 159/2020 (art. 103, comma 2)	In scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021	90 gg (fino al 29 luglio 2021)	Automatica	/	Le disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e per cui sia stata applicata la proroga del D.lgs 76/2020.
Decreto Legge 21/2022 cd. "Decreto Ucraina" convertito dalla L. 51/2022 (art. 10-septies)	Formatisi sino al 31 dicembre 2022	Un anno (inizio e fine)	Da comunicare	I termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004.	La proroga si applica anche a permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato delle proroghe in base a: •15 comma 2, Dpr 380/2001 (proroga ordinaria) •10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 •103, comma 2, Decreto Legge 18/2020
--> Decreto Legge 198/2023 cd. "milleproroghe" convertito dalla L. 14/2023	Formatisi sino al 31 dicembre 2023 (in precedenza tali termini erano tutti fissati al 31 dicembre 2022).	Esteso a due anni la proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori	Da comunicare	I termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004.	La proroga si applica anche a permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato delle proroghe in base a: •15 comma 2, Dpr 380/2001 (proroga ordinaria) •10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 •103, comma 2, Decreto Legge 18/2020
--> Decreto Legge 181/2023 cd. "milleproroghe" convertito dalla L. 11/2024	Formatisi sino al 30 giugno 2024 (in precedenza tali termini erano tutti fissati al 31 dicembre 2023).	Esteso a due anni e sei mesi la proroga dei termini di inizio e di fine lavori	Da comunicare	I termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004.	La proroga si applica anche a permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato delle proroghe in base a: •15 comma 2, Dpr 380/2001 (proroga ordinaria) •10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 •103, comma 2, Decreto Legge 18/2020
--> Decreto Legge 202/2024 cd. "milleproroghe" convertito dalla L. 15/2025	Formatisi sino al 31 dicembre 2024 (in precedenza tali termini erano tutti fissati al 30 giugno 2024).	Esteso a tre anni la proroga dei termini di inizio e di fine lavori	Da comunicare	I termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004.	La proroga si applica anche a permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato delle proroghe in base a: •15 comma 2, Dpr 380/2001 (proroga ordinaria) •10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 •103, comma 2, Decreto Legge 18/2020

CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI + (AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE*)					
Decreto	Entro il	Durata proroga	Automatica/Da comunicare	Condizioni specifiche	Cumulabile
Decreto Legge 69/2013 cd. "Decreto del fare" convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (art. 30, comma 3-bis)	Stipulati sino al 31 dicembre 2012 *	Tre anni	Automatica	In corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	/
Decreto Legge 76/2020 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (art. 10, comma 4-bis)	Stipulati sino al 31 dicembre 2020	Tre anni	Automatica	/	La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Decreto Legge 18/2020 cd. "Cura Italia" convertito dalla L. 159/2020 (art. 103, comma 2)	In scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020*	90 gg (fino al 29 luglio 2021)	Automatica	/	La disposizione si applica anche ai piani che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Decreto Legge 21/2022 cd. "Decreto Ucraina" convertito dalla L. 51/2022 (art. 10-septies)	Stipulati sino al 31 dicembre 2022*	Un anno	Automatica - Consigliata comunicazione	La convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma e che "non sia in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004".	La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito della proroga straordinaria triennale prevista dall'art. 30, comma 3-bis del DL 69/2013 e di quella dell'art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020.
--> Decreto Legge 198/2023 cd. "milleproroghe" convertito dalla L. 14/2023	Stipulati sino al 31 dicembre 2023 (in precedenza tali termini erano tutti fissati al 31 dicembre 2022)*	Esteso a due anni la proroga per i termini di validità	Automatica - Consigliata comunicazione	La convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma e che "non sia in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004".	La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito della proroga straordinaria triennale prevista dall'art. 30, comma 3-bis del DL 69/2013 e di quella dell'art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020.
--> Decreto Legge 181/2023 cd. "milleproroghe" convertito dalla L. 11/2024	Stipulati sino al 30 giugno 2024 (in precedenza tali termini erano tutti fissati al 31 dicembre 2023)*	Estesa a due e sei mesi la proroga per i termini di validità	Automatica - Consigliata comunicazione	La convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma e che "non sia in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004".	La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito della proroga straordinaria triennale prevista dall'art. 30, comma 3-bis del DL 69/2013 e di quella dell'art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020.
--> Decreto Legge 202/2024 cd. "milleproroghe" convertito dalla L. 15/2025	Formati sino al 31 dicembre 2024 (in precedenza tali termini erano tutti fissati al 30 giugno 2024)*	Esteso a tre anni la proroga per i termini di validità	Automatica - Consigliata comunicazione	La convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma e che "non sia in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004".	La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito della proroga straordinaria triennale prevista dall'art. 30, comma 3-bis del DL 69/2013 e di quella dell'art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020.